

## COMMISSIONE VIII

## TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

## XVIII.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 1949

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANGELINI

INDICE		PAG.	
	PAG.		
<b>Congedi :</b>			
PRESIDENTE . . . . .	198		
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>			
Norme relative all'indennità di licenziamento ai supplenti delle ricevitorie postali-telegrafiche (95-B). (Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato) . . . . .	198		
PRESIDENTE . . . . .	198		
ORLANDO, <i>Relatore</i> . . . . .	198		
LOMBARDI RICCARDO . . . . .	198		
SPOLETI . . . . .	198		
Proroga del termine previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1948, n. 699, relativo alla concessione di un contributo statale per la traslazione ai luoghi di origine delle salme dei marittimi italiani caduti o deceduti in seguito, a ferite o malattie contratte per cause di servizio, nella guerra 1940-1945 (787) . . . . .	199		
PRESIDENTE . . . . .	199, 200		
ORLANDO, <i>Relatore</i> . . . . .	199, 200		
PETRUCCI . . . . .	200		
GIULIETTI . . . . .	200		
Modifiche alla tassa di imbarco e sbarco sui passeggeri nei porti di Genova e di Napoli (788) . . . . .	200		
PRESIDENTE . . . . .	200		
		PAG.	
		Trattamento da usarsi al personale delle ferrovie dello Stato in occasione delle feste infrasettimanali (750). (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) . . . . .	201
		PRESIDENTE . . . . .	201
		LOMBARDI RICCARDO . . . . .	201
		MATTARELLA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i> . . . . .	201
		Aumento delle sanzioni pecuniarie relative alle contravvenzioni alle disposizioni della legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea (803). (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) . . . . .	201
		PRESIDENTE . . . . .	201, 202
		DE PALMA, <i>Relatore</i> . . . . .	202
		Autorizzazione al Tesoro dello Stato a corrispondere alle ferrovie dello Stato la somma di lire 555.000.000 per la riparazione e la ricostruzione dei fabbricati della gestione delle case economiche per i ferrovieri, danneggiati o distrutti per causa di guerra (811). (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) . . . . .	202
		PRESIDENTE . . . . .	202, 203
		CARA, <i>Relatore</i> . . . . .	202
		LOMBARDI RICCARDO . . . . .	203
		MATTARELLA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i> . . . . .	203

## OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1949

	PAG.
Contributo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici alle spese per il funzionamento dell'Istituto sperimentale delle poste e delle telecomunicazioni (813). (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). . . . .	204
PRESIDENTE . . . . .	204
COTANI, <i>Relatore</i> . . . . .	204
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	204

**La seduta comincia alle 9,15.**

Sono presenti:

Angelini, Assennato, Babbi, Bettinotti, Capacchione, Cara, Cavazzini, Colasanto, Corbino, Cotani, De Caro Gerardo, De Martino Alberto, De Palma, Ducci, Farinet, Firrao, Giulietti, Gorini, Imperiale, Lombardi Riccardo, Marotta, Momoli, Monterisi, Orlando, Petrucci, Semeraro Santo, Serbandini, Spoleti, Tomba e Viola.

Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti, Mattarella.

SEMERARO SANTO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Borsellino, Monticelli, Pera, Pertusio, Salvatore e Veronesi.

**Discussione del disegno di legge: Norme relative all'indennità di licenziamento ai supplenti delle ricevitorie postali-telegrafiche. (95-B). (Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme relative all'indennità di licenziamento ai supplenti delle ricevitorie postali-telegrafiche », (modificato dalla VII Commissione permanente del Senato).

L'onorevole Orlando, relatore, ha facoltà di riferire sulle modificazioni apportate dal Senato.

ORLANDO, *Relatore*. A questo disegno di legge, approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 3 febbraio 1949, la Commissione del Senato ha apportato alcune modificazioni ai vari articoli, quasi tutte di natura puramente formale. Dal febbraio ad oggi son trascorsi ben otto mesi!

Sarebbe stato opportuno avere il resoconto della discussione avvenuta in Senato, oltre al semplice testo con le modificazioni.

Noi ottenemmo a suo tempo dal ministro una certa larghezza di trattamento per questi ricevitori; oggi mi chiedo come mai si sia potuto ottenere qualcosa di più.

Io non sarò qui a proporre ai colleghi di tornare al nostro testo e quindi di respingere le modificazioni apportate dal Senato; ma non intendo appoggiarle con nessuna formula mia personale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LOMBARDI RICCARDO. Sono d'accordo coll'onorevole relatore sul richiamo perché sia comune preoccupazione quella di non intralciare il lavoro legislativo.

Nel caso specifico, se si tratta di modificazioni di natura formale, in senso lato, ritengo che potremmo passare all'approvazione del testo come risulta modificato dal Senato. Ma chiedo al relatore se queste modificazioni non incidano, per caso, sul contenuto delle disposizioni, specialmente per ciò che riguarda la decorrenza dei termini.

ORLANDO, *Relatore*. Non vi sono modificazioni sostanziali.

All'articolo 1 la indicazione della percentuale del 4,1 appare come una novità, mentre esisteva già prima. Si è voluto dare a questo articolo una formulazione da circolare ministeriale; io trovo che la formula da noi approvata era più semplice e anche più chiara.

E così all'articolo 4 si è voluto modificare l'impostazione, con la creazione di un paragrafo a).

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha chiarito che si tratta di modificazioni puramente formali. Siccome siamo di fronte ad un provvedimento di carattere sociale atteso dagli interessati, penso che possiamo approvare il nuovo testo, che lascia inalterata la sostanza.

SPOLETI. All'articolo 5 noto che è stata soppressa l'ultima parte che si riferiva alla data di applicazione del decreto.

ORLANDO, *Relatore*. Quella parte è stata trasferita nel primo comma dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame dei singoli articoli nel testo del Senato, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

**ART. 1.**

Il contributo del 4,1 per cento a carico dei ricevitori postali telegrafici per la costituzione del fondo sul quale grava l'indennità di licen-

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1949

ziamento dovuta ai supplenti postali telegrafici a norma del regio decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1923 e successive modificazioni, è raddoppiato con decorrenza dal 1° ottobre 1945 limitatamente alla retribuzione mensile percepita dai supplenti anteriormente alle maggiorazioni della retribuzione stessa disposte in loro favore con provvedimenti legislativi successivi alla data del 1° ottobre 1945 anzidetta.

(È approvato).

## ART. 2.

L'indennità di licenziamento di cui al precedente articolo 1 è corrisposta dall'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali telegrafici, anziché nella misura di mezza mensilità come stabilito nel regio decreto-legge 21 ottobre 1938, n. 1923, in ragione di una mensilità della retribuzione intesa nel modo indicato nell'articolo stesso per ogni anno di servizio prestato a partire dal 1° ottobre 1945.

(È approvato).

## ART. 3.

La quota d'indennità di licenziamento corrispondente alle maggiorazioni di cui all'articolo 1 della presente legge è liquidata ai supplenti dall'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali telegrafici, alle condizioni di cui al regio decreto-legge 21 ottobre 1938, numero 1923 e successive modificazioni, nella misura di una mensilità della quota di retribuzione risultante per effetto delle maggiorazioni predette per ogni anno di servizio successivo al 30 settembre 1945 o frazione di anno non inferiore a 6 mesi. Sono escluse dal calcolo dell'indennità di licenziamento l'indennità di carovita e ogni altra indennità di carattere accessorio.

(È approvato).

## ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 505, è sostituito come segue, ferma restando la lettera b) del comma stesso:

« I ricevitori e i gerenti di ricevitorie postali postali-telegrafiche e telegrafiche hanno diritto al rimborso, da parte dell'Amministrazione postale telegrafica:

a) dei contributi integrativi di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, e successive modificazioni e integrazioni, e dei contributi al Fondo di solidità

socialità di cui al decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689. Tale rimborso è dovuto, limitatamente alle quote a carico dei datori di lavoro, a decorrere dalla data di istituzione dei contributi stessi ».

(È approvato).

## ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Proroga del termine previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1948, n. 699, relativo alla concessione di un contributo statale per la traslazione ai luoghi d'origine delle salme dei marittimi italiani caduti o deceduti in seguito a ferite o malattie contratte per causa di servizio nella guerra 1940-45. (787).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Proroga del termini previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1948, n. 699, relativo alla concessione di un contributo statale per la traslazione ai luoghi d'origine delle salme dei marittimi italiani caduti o deceduti in seguito a ferite o malattie contratte per causa di servizio nella guerra 1940-45.

Per l'esame di questo disegno di legge la Commissione è integrata dall'apposita Sottocommissione finanze e tesoro.

L'onorevole Orlando, relatore, ha facoltà di riferire.

ORLANDO, *Relatore*. Con decreto legislativo 27 gennaio 1948, n. 699, venivano estese ai congiunti dei marittimi mercantili italiani, morti per causa di guerra, le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 158, che prevedeva l'assegnazione di un contributo da parte dello Stato per il trasferimento e la sepoltura definitiva delle salme dei militari caduti in guerra. Però, il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 17 giugno 1949. Ora, per mettere le famiglie di questi Caduti del mare in grado di avanzare la relativa istanza, col disegno di legge in esame si proroga appunto al 30 giugno 1950

## OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1949

il termine utile per la presentazione delle domande.

Invito pertanto la Commissione ad approvare il provvedimento, non senza osservare, però, che siamo chiamati alla sua approvazione dopo che è scaduto da tanto tempo il termine in parola; evidentemente il ritardo non deve essere imputabile al Governo, perché la relazione ministeriale dice fra l'altro: « Tuttavia è dato fin d'ora prevedere che tale termine sarà insufficiente »; ciò significa che la relazione fu fatta in data anteriore al 17 giugno 1949. Comunque, il disegno di legge arriva a noi soltanto oggi.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**PETRUCCI.** Vi sono salme che non sono state recuperate e delle quali, quindi, non è stato possibile effettuare la traslazione. Non si potrebbe esaminare la possibilità di dare un contributo ai parenti, che non possono godere dei benefici previsti dal provvedimento in esame?

**ORLANDO, Relatore.** Questo provvedimento si riferisce alla traslazione di salme sepolte nel territorio metropolitano.

**GIULIETTI.** Le famiglie dei Caduti, le cui salme non sono state recuperate, potrebbero desiderare di erigere un ricordo in loro memoria. Lo Stato non potrebbe concedere anche a queste famiglie un contributo?

**PRESIDENTE.** Bisognerebbe presentare una proposta di legge in questo senso.

Dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura dell'articolo unico:

« È prorogato al 30 giugno 1950 il termine stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1948, n. 699, per la presentazione al Ministero della marina mercantile delle domande di contributo per la traslazione, ai luoghi d'origine, delle salme dei marittimi mercantili italiani, deceduti per causa di guerra dopo il 10 giugno 1940 e sepolti nel territorio metropolitano ».

Nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

#### Discussione del disegno di legge: Modifiche alla tassa d'imbarco e di sbarco sui passeggeri nei porti di Genova e di Napoli. (788).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche alla tassa d'imbarco e di sbarco sui passeggeri nei porti di Genova e di Napoli.

Anche per l'esame di questo disegno di legge — sul quale, non essendo presente il

relatore onorevole Fiorentino, riferirò io stesso — la Commissione è integrata dall'apposita Sottocommissione finanze e tesoro.

Con questo provvedimento si è ritenuto di aumentare ulteriormente la misura delle tasse di imbarco e sbarco sui passeggeri nei porti di Genova e di Napoli, in relazione alla mutata situazione economica. Si è portata la quota a quaranta volte l'anteguerra, così come si è verificato per altri settori.

Nel redigere il provvedimento è stato anche tenuto conto delle tasse vigenti nei porti stranieri concorrenti, in modo da escludere la possibilità di una eventuale contrazione nel movimento dei passeggeri.

Qui si tratta, soprattutto, di dare al Consorzio autonomo del porto di Genova e all'Ente autonomo del porto di Napoli i mezzi necessari per l'espletamento dei servizi ad essi affidati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

#### ART. 1.

La tassa per ogni passeggero imbarcato e sbarcato, stabilita, per i porti di Genova e Napoli, rispettivamente con l'articolo 2, lettera *d*), del regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, e con l'articolo 4, lettera *d*), del regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, modificati con l'articolo 2 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, con il regio decreto-legge 12 luglio 1925, n. 1407 e con l'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730, è fissata come segue:

*a*) lire 400 per i passeggeri di 1<sup>a</sup> classe e lire 160 per quelli di seconda classe, quando provengano da, o siano diretti a porti situati nel Mediterraneo;

*b*) lire 1200 per i passeggeri di 1<sup>a</sup> classe e lire 400 per quelli di seconda classe, quando provengano da, o siano diretti a porti europei situati fuori del Mediterraneo o porti del Mar Rosso;

*c*) lire 2400 per i passeggeri di 1<sup>a</sup> classe e lire 800 per quelli di seconda classe, quando provengano da, o siano diretti a porti diversi da quelli sopra enunciati.

Per i passeggeri di 3<sup>a</sup> classe, compresi gli emigranti, la tassa è, per le diverse provenienze, rispettivamente elevata a lire 40, 80 e 200.

(È approvato).

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1949

## ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Trattamento da usarsi al personale delle Ferrovie dello Stato in occasione delle feste infrasettimanali. (750). (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento da usarsi al personale delle Ferrovie dello Stato in occasione delle feste infrasettimanali », approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

Poiché non è presente il relatore, onorevole Salvatore, riferirò io stesso brevemente sul disegno di legge. Si tratta di un provvedimento rispondente ad un principio di giustizia e di equità, perché esso stabilisce, appunto, che nelle giornate non domenicali che siano dichiarate festive ad ogni effetto, il personale delle ferrovie dello Stato è libero dal servizio col trattamento economico previsto per le domeniche.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LOMBARDI RICCARDO. Il provvedimento mi sembra meriti la nostra approvazione perché tende anche ad evitare una sperequazione che esisteva in questo campo fra i dipendenti dell'Amministrazione ferroviaria ed il personale dipendente da industrie private. È una questione che ha formato oggetto di lunghe discussioni anche nell'ambito sindacale, e che finalmente ha trovato la sua equa soluzione.

Desideravo, appunto, sottolineare il fatto che questo problema ha già trovato una soluzione anche in sede sindacale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli:

## ART. 1.

Nelle giornate non domenicali che siano dichiarate festive ad ogni effetto, il personale delle Ferrovie dello Stato è libero dal servizio col trattamento economico previsto per le domeniche.

Il personale che, per ragioni inerenti all'esercizio, deve tuttavia prestare servizio nel-

le suddette giornate ha diritto ad un corrispondente riposo, da godere, di massima, compatibilmente con le esigenze del servizio, entro 30 giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 65 del Regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con il regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, è abrogato.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Quel secondo comma riguardava talune categorie di operai che avevano diritto ad un periodo di riposo inferiore. Con la sua abrogazione, essi sono stati equiparati agli altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

## ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 4 del citato Regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato è sostituito dal seguente:

« Il personale a paga giornaliera viene retribuito per i giorni in cui presta effettivo servizio e per le giornate di riposo e festive ».

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Con questa modifica, consistente nell'aggiunta della frase: « e per le giornate di riposo e festive », si dà modo anche alla categoria dei giornalieri di usufruire di tale beneficio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Aumento delle sanzioni pecunarie relative alle contravvenzioni alle disposizioni della legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea (803). (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento delle sanzioni pecunarie relative alle con-

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1949

travvenzioni alle disposizioni della legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea.

Il relatore, onorevole De Palma, ha facoltà di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

DE PALMA, *Relatore*. Gli autoservizi di linea erano regolati dalle disposizioni della legge 28 settembre 1939, n. 1822, ma dato lo sviluppo assunto in quest'ultimo periodo da questi servizi, si è ritenuto indispensabile adeguare le norme vigenti all'importanza e alla regolarità di questi servizi di linea.

L'articolo 36 della legge citata stabiliva sanzioni ai contravventori, con ammenda da lire 25 a lire 300, con un minimo di lire 50 nei casi in cui veniva interessata la regolarità e la sicurezza del servizio.

È evidente che tali sanzioni pecuniarie non conservano alcuna proporzione con il valore attuale della moneta e hanno, pertanto, perduto ogni efficienza nei confronti degli esercenti pubblici autoservizi di linea che si rendono contravventori delle norme vigenti in materia. Con il disegno di legge in esame si propone, quindi, un aumento che va da lire 2500 ad un massimo di lire 25.000, stabilendo che, nei casi che interessano la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, l'ammenda non può essere inferiore a lire 10.000.

Con ciò si è perseguito anche un altro scopo, cioè quello di dare a queste sanzioni una più accentuata funzione punitiva, al fine di troncane definitivamente quelle manifestazioni di irregolarità e di illegalità negli autoservizi di linea, sviluppatesi nel momento caotico dell'immediato dopoguerra.

Si è, dunque, ritenuto necessario porre un freno, adeguando logicamente le nuove pene pecuniarie alle esigenze attuali, anche per obbligare gli esercenti a far funzionare le linee con il necessario decoro.

Prego, pertanto, gli onorevoli componenti la Commissione di voler dare la loro approvazione a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli del disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

Le contravvenzioni alle disposizioni della legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea sono punibili con un'ammenda da lire 2500 a lire 25.000.

Nei casi che interessano la sicurezza e la regolarità dell'esercizio l'ammenda non può essere inferiore a lire 10.000.

L'accertamento delle contravvenzioni spetta esclusivamente ai funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Per i servizi abusivi di linea vale quanto è stabilito nelle leggi tributarie e nelle norme in vigore per la tutela delle strade e per la circolazione.

(*E approvato*).

## ART. 2.

L'articolo 36 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, è abrogato.

(*E approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Tesoro dello Stato a corrispondere alle Ferrovie dello Stato la somma di lire 555.000.000 per la riparazione e la ricostruzione dei fabbricati della gestione delle case economiche per i ferrovieri, danneggiati o distrutti per cause di guerra. (811). (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Tesoro dello Stato a corrispondere alle ferrovie dello Stato la somma di lire 555 milioni per la riparazione e la ricostruzione dei fabbricati della gestione delle case economiche per i ferrovieri, danneggiati o distrutti per cause di guerra.

Anche per l'esame di questo disegno di legge, già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato, la Commissione è integrata dall'apposita Sottocommissione finanze e tesoro.

Il relatore, onorevole Cara, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CARA, *Relatore*. Per far fronte alle spese di riparazione e di ricostruzione dei fabbricati per i ferrovieri, danneggiati o distrutti per cause di guerra, vennero concessi con due decreti legislativi, e precisamente 8 maggio 1946, n. 378, e 30 giugno 1947, n. 532, somme per complessivi 945 milioni. Ora, per poter completare tutto il programma di lavori inerenti alle riparazioni e alle ricostruzioni degli alloggi danneggiati o distrutti dalla guer-

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1949

ra (la cui spesa è stata valutata complessivamente in circa un miliardo e mezzo), occorrono altri 555 milioni.

Nell'articolo 1 del disegno sottoposto al nostro esame, il Ministero dei trasporti, di concerto con quello del Tesoro, propone appunto di concedere all'Amministrazione ferroviaria, a titolo di sovvenzione straordinaria, questa ulteriore somma di 555 milioni; e nell'articolo 2 vengono indicate le maggiori entrate con le quali il Ministero del tesoro potrà, in base all'articolo 81 della Costituzione, far fronte al nuovo onere. Inoltre, lo stesso articolo 2 prevede l'autorizzazione al Ministro del tesoro, di provvedere alle conseguenti variazioni sia allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, sia agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

È indispensabile, d'altra parte, che l'Amministrazione ferroviaria provveda agli alloggi, in relazione agli spostamenti per servizio che è necessario fare tra il personale, non solo, ma anche per avere una maggiore disponibilità di alloggi nell'attuale crisi edilizia che attraversiamo; non senza aggiungere, infine, la convenienza economica di poter procedere a rapide riparazioni e al ripristino di alloggi.

Per queste ragioni invito gli onorevoli colleghi ad approvare questo disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**LOMBARDI RICCARDO.** Sono d'accordo sull'approvazione di questo disegno di legge e sulla convenienza di procedere senz'altro a queste riparazioni e costruzioni di alloggi per ferrovieri. Pregherei, anzi, l'onorevole sottosegretario di Stato di dirci quando questo programma di costruzioni e di riparazioni potrebbe essere esaurito.

**MATTARELLA, Sottosegretario di Stato per i trasporti.** Il programma viene esaurito in parte con questo provvedimento; ma si tratta di un problema grave che rientra nella sistemazione di carattere generale.

**LOMBARDI RICCARDO.** La massa dei ferrovieri italiani è stata particolarmente colpita dagli eventi bellici, ed io vorrei che la Commissione esprimesse un voto al Ministero dei trasporti, perché questo programma di riparazioni e ricostruzioni degli alloggi dei ferrovieri venisse portato a termine al più presto possibile. È un programma che va affrontato energicamente, data l'indispensabilità di questi alloggi per il buon espletamento del servizio delle ferrovie dello Stato.

**MATTARELLA, Sottosegretario di Stato per i trasporti.** Vi sono ancora oggi molti ferrovieri che non hanno alloggio, malgrado gli sforzi fatti dall'Amministrazione, e la disponibilità attuale è sufficiente soltanto per il venticinque per cento del personale ferroviario, sebbene siano stati rimessi in efficienza moltissimi alloggi danneggiati dalla guerra. Basti sapere che sono stati spesi circa 10 miliardi per la costruzione di nuovi alloggi, e molto si sta facendo in questo senso.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo anzitutto in votazione il seguente ordine del giorno proposto dall'onorevole Lombardi Riccardo:

« La Commissione fa voti perché il Ministero dei trasporti affronti la risoluzione integrale delle case dei ferrovieri, considerando che le case dei ferrovieri costituiscono beni strumentali del patrimonio ferroviario di cui sono parte integrante e, perciò, indispensabile per il rendimento del servizio ».

(È approvato all'unanimità).

Passiamo agli articoli del disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

#### ART. 1.

Per provvedere alle spese di riparazione e di ricostruzione dei fabbricati della gestione delle case economiche per i ferrovieri, danneggiati o distrutti per cause dipendenti dalla guerra, il Tesoro è autorizzato a concedere all'Amministrazione autonoma delle Ferrovie dello Stato una ulteriore sovvenzione straordinaria di lire 555.000.000, in aggiunta a quelle già autorizzate con i decreti legislativi 8 maggio 1946, n. 378 e 30 giugno 1947, n. 532.

(È approvato).

#### ART. 2.

Agli effetti dell'articolo 81 — quarto comma — della Costituzione, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate previste nella legge 8 luglio 1949, n. 421, contenente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (quinto provvedimento).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni occorrenti allo stato di previsione della spesa

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1949

del Ministero del tesoro e, correlativamente, agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato poi a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Contributo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici alle spese per il funzionamento dell'Istituto sperimentale delle poste e delle telecomunicazioni. (813).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Contributo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici alle spese per il funzionamento dell'Istituto sperimentale delle poste e delle telecomunicazioni.

Il relatore, onorevole Cotani, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

COTANI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che noi siamo chiamati ad approvare riguarda il contributo di 380 milioni che l'Azienda di Stato per i servizi telefonici versa all'Istituto sperimentale delle poste e delle telecomunicazioni.

Come è noto, l'istituto esercita la sua attività anche per l'azienda dei telefoni; infatti esegue studi, ricerche, esperimenti di carattere scientifico, collaudi di apparati telefonici, di cavi e degli apparecchi elettrici per misure, organizza la scuola superiore e i corsi speciali per l'istruzione, la formazione e la specializzazione del personale addetto ai servizi telefonici, dà la sua collaborazione allo studio di impianti speciali, e ad altre attività, nell'interesse dell'azienda stessa. Dato che la quasi totalità dell'attività dell'istituto va a favore dell'Azienda telefonica, è logico anche che l'azienda dia il massimo contributo.

Si tratta, onorevoli colleghi, di un istituto che tende sempre più a migliorare i servizi postelegrafonici e, soprattutto, i servizi telefonici, tanto necessari per un paese civile.

Pertanto prego la Commissione di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Alle spese che l'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi sostiene per il funziona-

mento dell'Istituto sperimentale delle poste e delle telecomunicazioni, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici concorre, a partire dall'esercizio finanziario 1949-50, con la somma annua di lire 380 milioni ».

Nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

« Norme relative all'indennità di licenziamento ai supplenti delle ricevitorie postali-telegrafiche » (95-B):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

« Proroga del termine previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1948, n. 699, relativo alla concessione di un contributo statale per la traslazione ai luoghi di origine delle salme dei marittimi italiani caduti o deceduti in seguito a ferite o malattie contratte per cause di servizio nella guerra 1940-1945 » (787):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

« Modifiche alla tassa di imbarco e sbarco sui passeggeri nei porti di Genova e di Napoli » (788):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).



## OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 OTTOBRE 1949

« Trattamento da usarsi al personale delle ferrovie dello Stato in occasione delle feste infrasettimanali » (750):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

« Aumento delle sanzioni pecuniarie relative alle contravvenzioni alle disposizioni della legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea » (803):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

« Autorizzazione al Tesoro dello Stato a corrispondere alle ferrovie dello Stato la somma di lire 555.000.000 per la riparazione e la ricostruzione dei fabbricati della gestione del-

le case economiche per i ferrovieri, danneggiati o distrutti per cause di guerra » (811):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	28
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

« Contributo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici alle spese per il funzionamento dell'Istituto sperimentale delle poste e delle telecomunicazioni » (813):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

**La seduta termina alle 10,35.**